SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1603)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BEORCHIA, CASTIGLIONE, GIUST, TONUTTI e TOROS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1985

Interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che proponiamo all'attenzione ed all'esame del Senato nasce dalla urgente ed imprescindibile necessità di garantire il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976.

L'evento catastrofico ha interessato una area di 5.700 chilometri quadrati coinvolgendo una popolazione di 600 mila persone residenti in 137 comuni; quasi 1.000 le vittime, 3.000 i feriti, 100 mila le persone senza tetto.

Non è qui il caso di ripercorrere le vicende che, dalla prima emergenza all'attuale stato della ricostruzione, hanno contrassegnato i vari momenti e le diverse tappe di un difficile cammino.

Va invece subito sottolineato il grande e spontaneo movimento di solidarietà che si è manifestato fin dalle prime drammatiche giornate; il contributo dello Stato è stato poi decisivo per garantire l'avvio della ricostruzione materiale con prospettive di sviluppo delle zone colpite.

Va ancora ricordato che, fin dai primi provvedimenti legislativi, si è ritenuto di affidare alla regione il compito di elaborare le scelte di fondo della ricostruzione e di adottare una conseguente disciplina normativa da attuare poi con il responsabile contributo organizzativo ed operativo del sistema delle autonomie locali, a sostegno del costante impegno delle popolazioni interessate.

Con il 31 dicembre 1985 cessa l'operatività della legge 11 novembre 1982, n. 828, ma il processo di ricostruzione, anche se giunto ad un importante stato di avanzamento, non è ancora concluso.

La regione Friuli-Venezia Giulia ha presentato, nell'aprile di quest'anno, una dettagliata relazione sullo stato delle attività regionali per la ricostruzione; nell'agosto scorso ha altresì presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui fabbisogni finanziari per il definitivo completamento della ricostruzione.

A tali documenti si fa qui espresso riferimento; in essi infatti sono contenuti non

soltanto un preciso rendiconto di come sono state fin qui utilizzate le risorse finanziarie messe a disposizione dalla solidarietà nazionale, ma anche gli elementi sui quali è basata l'ulteriore richiesta.

Vanno ancora assegnate alla regione le risorse finanziarie necessarie per il completamento della ricostruzione fisica delle abitazioni, delle opere pubbliche e delle strutture agricole, nonchè per interventi diversi e per la bonifica del territorio già occupato dai prefabbricati (articolo 1).

Si rendono altresì necessari appositi stanziamenti in favore delle amministrazioni dello Stato per il completamento della ricostruzione degli edifici demaniali, di quelli di culto (articolo 3), del patrimonio culturale (articolo 4), per il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica e dell'impianto di Ravedis (articolo 2).

Si deve inoltre dare continuità al programma già delineato di sistemazione delle strade statali (articolo 6), a quello di ristrutturazione degli impianti per i servizi confinari (articolo 7), di ammodernamento e raddoppio della linea ferroviaria Udine-Tarvisio (articolo 8), a quello della edilizia per l'Università di Udine (articolo 9).

La realizzazione di tali opere, oltre che necessaria a riequilibrare e consolidare le zone colpite dal terremoto, consente di rafforzare il ruolo della regione Friuli-Venezia Giulia, in Italia e nella Comunità europea, di punto di collegamento negli scambi tra l'Est e l'Ovest, tra l'Europa e il bacino orientale del Mediterraneo, nell'interesse generale del Paese.

Alcune proposte sono indirizzate a definire e disciplinare alcuni rapporti (articolo 5) oppure alcune situazioni emerse dall'attuazione di norme precedenti (articoli 10 e 11).

Le disposizioni degli articoli dal 12 al 17 sono finalizzate a prorogare i termini di alcuni benefici fiscali già disposti in favore di soggetti pubblici e privati danneggiati dal terremoto, per evitare ingiuste disparità di trattamento a carico di chi non ha potuto, per diversi motivi e non per sua colpa, completare i lavori di riparazione e di ricostruzione, non solo delle abitazioni ma anche delle aziende.

Si propongono infine alcune disposizioni indirizzate ad adeguare la legislazione nazionale in materia di condono edilizio alle particolari situazioni verificatesi nelle zone terremotate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per provvedere alle esigenze connesse al completamento dell'opera di ricostruzione, con priorità per l'edilizia abitativa, e di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione dei prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 825 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1986-1989 e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, e 11 novembre 1982, n. 828.

La quota per il 1986 resta determinata in lire 150 miliardi.

Per la concessione di contributi pluriennali è altresì assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 250 miliardi di lire, in ragione di 25 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995.

Art. 2.

Per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546, delle opere dell'impianto di Ravedis, nonchè per la esecuzione di analoghe opere nei bacini montani dell'area colpita dagli eventi sismici del 1976, è autorizzata una ulteriore spesa complessiva di lire 100 miliardi, da ripartire negli anni 1986-1989.

La quota relativa all'anno 1986 resta determinata in 20 miliardi di lire.

Con provvedimento del Ministro del tesoro gli importi per le opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani verranno accreditati alla regione e per quelle di competenza statale al Ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

Per il completamento dell'opera di ripristino e ricostruzione degli edifici demaniali, ivi compresi quelli di interesse storico-artistico, e di quelli di culto, di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata l'ulteriore spesa di 45 miliardi di lire da ripartire negli anni 1986-1988.

La quota relativa all'anno 1986 resta determinata in lire 15 miliardi.

Art. 4.

Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonchè per gli impianti di protezione, antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, è autorizzata l'ulteriore spesa di 90 miliardi di lire da ripartire negli anni 1986-1989.

La quota relativa all'anno 1986 resta determinata in 20 miliardi di lire.

Art. 5.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, alla regione Friuli-Venezia Giulia l'80 per cento delle somme che la regione stessa — in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, così come modificato dall'articolo 44 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 — ha corrisposto a titolo di anticipazione dei contributi statali concessi o concedendi a titolo di concorso ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per gli interventi effettuati a seguito degli eventi sismici del 1976 sui beni riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, nei comuni di Colloredo di Montalbano, Gemona del Friuli e Venzone.

Il saldo verrà corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia ad ultimazione e collaudo avvenuti dei lavori relativi agli inter-

venti di cui al precedente comma, effettuati dalla regione stessa ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46.

Art. 6.

Per il completamento e la sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, da effettuarsi a cura dell'ANAS, direttamente o tramite società concessionarie, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di lire da ripartire negli anni 1986-1989.

La quota relativa all'anno 1986 resta determinata in 20 miliardi di lire.

Lo stanziamento di cui al precedente comma è destinato al completamento delle opere di cui all'articolo 5 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonchè alla ulteriore sistemazione delle strade statali nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 7.

Ai fini dell'adeguamento e della ristrutturazione degli impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, connessi con la prosecuzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio, di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi, da assegnare all'ANAS in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986, lire 20 miliardi per l'anno 1987 e lire 15 miliardi per l'anno 1988.

L'intervento di cui al precedente comma potrà essere affidato in concessione alla regione Friuli-Venezia Giulia, a enti o societa a prevalente capitale pubblico ad essa collegati, o ad altri enti o società a prevalente capitale pubblico, previa intesa con la regione medesima.

Art. 8.

Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 546, relativa all'am-

modernamento ed al raddoppio della linea ferroviaria Udine-Tarvisio (confine di Stato), è autorizzata l'ulteriore spesa di 400 miliardi di lire da ripartire negli anni 1986-1989.

La quota relativa all'anno 1986 resta determinata in 25 miliardi di lire, da destinare in via prioritaria al pagamento delle indennità di espropriazione.

Art. 9.

Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Università statale di Udine, nonchè per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche, è autorizzata la spesa di 175 miliardi di lire, da ripartire negli anni 1986-1989.

La quota relativa all'anno 1986 resta determinata in 20 miliardi di lire.

Art. 10.

Al sesto comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti e per il tempo strettamente necessario, è consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione ».

Art. 11.

I comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del presidente della Giunta regionale Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni e integrazioni, che, entro il 30 giugno 1986, abbiano avanzato, nei modi previsti dall'articolo 3 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 gennaio 1985, n. 6, richieste di disponibilità, previo comando alla regione, del personale di cui all'articolo 1 della medesima legge regionale, potranno ampliare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, la propria dotazione organica, con apposita, motivata deliberazione consiliare da sottoporre unicamente al controllo del competente comitato, in ragione della metà — calcolata per difetto — delle richieste formulate e per le qualifiche ritenute più idonee alle necessità da soddisfare.

Ai posti di nuova istituzione potrà accedere, a domanda, solamente il personale anzidetto, il quale transiterà nel ruolo organico dei comuni di cui al precedente comma, conseguendo subito la stabilità mediante formale provvedimento consiliare di nomina, a seguito di atto autorizzativo del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, emesso su richiesta nominativa deliberata dai consigli dei comuni stessi, sentito l'ente di appartenenza dei dipendenti locali interessati.

I posti che si renderanno per tal modo vacanti saranno contestualmente coperti, in via prioritaria, secondo la previsione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dell'articolo 7 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 giugno 1983, n. 57, ovvero, ove ciò non avesse a risultare fattibile, in tutto o in parte, mediante pubblico concorso.

Il termine posto dall'articolo 18, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, è prorogato al 31 dicembre 1987.

Alla disciplina del procedimento occorrente per dare tempestiva e retta attuazione alle disposizioni del presente articolo la regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con apposita legge.

Art. 12.

Al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, la dizione « le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, dei fabbricati o porzioni di fabbricati » è sostituita dalla seguente: « le cessioni di terreni e le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, dei fabbricati o porzioni di fabbricati ».

Art. 13.

In via di interpretazione autentica, la disposizione dell'articolo 40, comma primo, lettera *f*), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validità della predetta previsione nell'ambito della zona terremotata, così come delimitata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1976 e successive integrazioni.

Art. 14.

Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modficazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.

Tale proroga è concessa con le limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376, ed avuto riguardo a quanto disposto dagli articoli 12 e 13 della presente legge.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47.

Art. 15.

Al secondo comma dell'articolo 41-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, come modificato con l'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, il termine di cinque anni è elevato a dieci anni.

Art. 16.

Le esenzioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito con l'articolo 15, comma nono, della legge 11 novembre 1982, n. 828, si applicano anche alle cessioni delle aree effettuate, ai fini della ricostruzione, dai comuni terremotati del Friuli o anche da privati a favore di soggetti aventi titolo al contributo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1976.

Le costruzioni realizzate o in corso di realizzazione da parte dei soggetti suddetti non sono considerate trasferimenti ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili.

Art. 17.

All'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito con l'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, il termine del 31 dicembre 1985 è sostituito con quello del 31 dicembre 1990.

Art. 18.

In relazione alla particolare ampiezza e complessità del processo di ricostruzione e recupero del patrimonio edilizio del Friuli-Venezia Giulia colpito dagli eventi sismici del 1976 e limitatamente agli immobili assistiti dalle provvidenze statali o regionali a favore delle zone terremotate, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, le norme di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione con le prescrizioni e le modalità indicate dalle disposizioni seguenti.

Il termine per la presentazione al comune interessato della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente agli immobili considerati dal precedente articolo 1, è

fissato al 31 dicembre 1986 e al 31 marzo 1987 per i soggetti indicati, rispettivamente, all'articolo 31 e all'articolo 6 della medesima legge.

Il termine per la formazione, ai sensi dell'articolo 35, dodicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, del silenzio-accoglimento della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è stabilito in mesi sei decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Il termine per l'invio al sindaco della relazione descrittiva delle opere interne realizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o in corso di realizzazione alla medesima data, ai sensi dell'articolo 48 della stessa legge, è stabilito al 31 dicembre 1986.

Il termine massimo entro il quale è consentita la tardiva presentazione della domanda di sanatoria, agli effetti dell'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è stabilito in anni due dall'entrata in vigore della medesima legge.

Art. 19.

Per gli immobili considerati dall'articolo 18 della presente legge, i valori di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero le somme, comunque, da versare a titolo di oblazione per il conseguimento della sanatoria di opere abusive previste dalla predetta legge oppure da versare per il conseguimento degli altri effetti previsti dalla medesima legge, sono ridotti dell'80 per cento.

Art. 20.

La presentazione da parte di uno dei soggetti considerati dall'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, della domanda di concessione di autorizzazione in sanatoria esime, in deroga a quanto disposti dall'articolo 38, quinto comma e seguenti, della medesima legge, i soggetti indicati all'articolo 6 della stessa legge dal presentare autonoma domanda di oblazione.

L'oblazione interamente corrisposta da uno dei predetti soggetti, di cui al citato articolo 31 della suindicata legge, estingue il reato od i reati conseguenti all'abuso compiuto anche nei confronti degli altri soggetti indicati al surrichiamato articolo 6 della stessa legge.

Art. 21.

Per tutte le opere ed immobili ultimati — anche se senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire — entro il 1° ottobre 1983, l'esecuzione dei quali sia stata curata direttamente dai comuni indicati all'articolo 18 della presente legge ovvero dalla regione, la licenza o concessione edilizia d'autorizzazione a costruire si intendono implicitamente assentite, a tutti gli effetti, in presenza di un progetto, regolarmente approvato e finanziato ai sensi delle norme vigenti per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, semprechè dette opere ed immobili siano stati regolarmente eseguiti e siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e sismiche.

La regolarità e la conformità di cui al comma precedente sono attestate dal sindaco del comune interessato.

In presenza dell'attestazione suindicata non trovano applicazione nei confronti degli enti predetti e degli eventuali proprietari delle costruzioni eseguite le disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

Il termine di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, può essere ulteriormente prorogato dal Ministro del tesoro, su proposta della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Le domande di finanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere presentate anche a ricostruzione realizzata, quando la stessa sia stata eseguita in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge

8 agosto 1977, n. 546, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Sono comunque ammissibili le domande di finanziamento presentate entro il biennio successivo alla data del rilascio del certificato di agibilità delle opere eseguite.

È consentito il subingresso, alle stesse condizioni e modalità, nei mutui contratti in base all'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, quando siano perseguite le finalità di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 23.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 22 e 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 24.

Nell'ambito dei comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati le aree del demanio pubblico disponibile ricadenti nei programmi di ricostruzione e sviluppo in base agli strumenti urbanistici approvati vengono trasferite al patrimonio disponibile regionale.

La regione Friuli-Venezia Giulia regolerà il trasferimento di dette aree ai comuni per l'attuazione dei programmi suddetti.

Art. 25.

All'onere di 370 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1986, si provvede mediante le risorse allo scopo destinate con la legge « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) ».

Le quote delle spese pluriennali autorizzate dalla presente legge, relative agli anni 1987 e seguenti, saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.